



Decreto Dirigenziale n. 186 del 09/05/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEI PREESISTENTI MANUFATTI DI PROPRIETA' DEL SIG. LAMANNA CARMELO" DA REALIZZARSI IN LOC. POGGIO NEL COMUNE DI CAMEROTA (SA), PROPOSTO DAL COMUNE DI CAMEROTA (SA).- CUP 3152

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che con D.D. n. 391 del 6.06.2011 avente oggetto: "Ristrutturazione edilizia mediante demolizione dei preesistenti manufatti di proprietà del Sig. Lamanna Carmelo" da realizzarsi in loc. Poggio nel comune di Camerota (SA), proposto dal comune di Camerota (SA), si è provveduto ad emettere parere negativo di Valutazione di Incidenza per le motivazioni di seguito riportate:

- la realizzazione di fabbricati in area agricola, se non giustificata da comprovate esigenze di coltivazione dei fondi, porta ad un progressivo ed irreversibile degrado del paesaggio ecologico ed agrario; nel particolare caso in esame, non è stata prodotta documentazione che attesti l'eventuale esercizio dell'attività di impresa agricola da parte del soggetto proponente, quindi la ricostruzione urbanistica di un fabbricato per civile abitazione, da realizzarsi in area agricola (area E del PRG del Comune di Camerota), avrebbe come unico effetto l'incremento del carico antropico ed un'ingiustificata sottrazione di superficie all'interno della zona di protezione speciale (ZPS) IT8050047, comportando, di conseguenza, un potenziale danno e disturbo agli habitat ed alle specie oggetto di tutela del sito, viste anche le principali vulnerabilità riportate nella scheda Natura 2000 relativa alla ZPS IT8050047 (elevata pressione antropica). Inoltre, il danno ambientale derivante dall'abbattimento di manufatti preesistenti, alcuni dei quali realizzati mediante muri a secco, e dall'occupazione di nuove superfici, secondo quanto previsto dalla ricostruzione urbanistica, potrebbe essere eventualmente giustificato esclusivamente nell'ottica della salvaguardia ambientale derivante dal ruolo multifunzionale svolto sul fondo da un'azienda agricola;

CONSIDERATO

che in esecuzione della sentenza emessa dal TAR Salerno sez. I n. 1118/12 su ricorso promosso da Carmelo Lamanna contro Regione Campania, con la quale sono stati annullati i seguenti provvedimenti regionali: parere negativo della Commissione VIA della seduta del 14.04.2011 e il Decreto Dirigenziale n. 391 del 6.06.2011, per violazione dell'art. 10 bis, non avendo l'amministrazione regionale provveduto a contro dedurre specificamente alle controdeduzioni pervenute con nota prot. 204815 del 14.03.2011,

RILEVATO

Che detto progetto è stato riproposto all'esame dalla Commissione V.I.A. che, nella seduta del 19.12.2012 anche in considerazione delle motivazioni prodotte, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90, ha confermato il parere negativo di Valutazione di Incidenza precedentemente reso, in quanto la realizzazione di fabbricati in area agricola, se non giustificata da comprovate esigenze di coltivazione dei fondi, porta ad un progressivo ed irreversibile degrado del paesaggio ecologico ed agrario; nel particolare caso in esame, non è stata prodotta documentazione che attesti l'eventuale esercizio dell'attività di impresa agricola da parte del soggetto proponente, quindi la ricostruzione urbanistica di un fabbricato per civile abitazione, da realizzarsi in area agricola (area E del PRG del Comune di Camerota), avrebbe come unico effetto l'incremento del carico antropico ed un'ingiustificata sottrazione di superficie all'interno della zona di protezione speciale (ZPS) IT8050047, comportando, di conseguenza, un potenziale danno e disturbo agli habitat ed alle specie oggetto di tutela del sito, viste anche le principali vulnerabilità riportate nella scheda Natura 2000 relativa alla ZPS IT8050047 (elevata pressione antropica).

Inoltre, il danno ambientale derivante dall'abbattimento di manufatti preesistenti, alcuni dei quali realizzati mediante muri a secco, e dall'occupazione di nuove superfici, secondo quanto previsto dalla ricostruzione urbanistica, potrebbe essere eventualmente giustificato esclusivamente nell'ottica della salvaguardia ambientale derivante dal ruolo multifunzionale svolto sul fondo da un'azienda agricola.

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di confermare, su conforme giudizio espresso dalla Commissione V.I.A. nelle sedute del 14.04.2011 e del 19.12.2012, in merito al progetto "Ristrutturazione edilizia mediante demolizione dei preesistenti manufatti di proprietà del Sig. Lamanna Carmelo" da realizzarsi in loc. Poggio nel Comune di Camerota (SA) proposto dal Comune di Camerota (SA), il parere negativo di Valutazione di Incidenza in quanto la realizzazione di fabbricati in area agricola, se non giustificata da comprovate esigenze di coltivazione dei fondi, porta ad un progressivo ed irreversibile degrado del paesaggio ecologico ed agrario; nel particolare caso in esame, non è stata prodotta documentazione che attesti l'eventuale esercizio dell'attività di impresa agricola da parte del soggetto proponente, quindi la ricostruzione urbanistica di un fabbricato per civile abitazione, da realizzarsi in area agricola (area E del PRG del Comune di Camerota), avrebbe come unico effetto l'incremento del carico antropico ed un'ingiustificata sottrazione di superficie all'interno della zona di protezione speciale (ZPS) IT8050047, comportando, di conseguenza, un potenziale danno e disturbo agli habitat ed alle specie oggetto di tutela del sito, viste anche le principali vulnerabilità riportate nella scheda Natura 2000 relativa alla ZPS IT8050047 (elevata pressione antropica).
Inoltre, il danno ambientale derivante dall'abbattimento di manufatti preesistenti, alcuni dei quali realizzati mediante muri a secco, e dall'occupazione di nuove superfici, secondo quanto previsto dalla ricostruzione urbanistica, potrebbe essere eventualmente giustificato esclusivamente nell'ottica della salvaguardia ambientale derivante dal ruolo multifunzionale svolto sul fondo da un'azienda agricola.
2. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
3. di inviare il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
4. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri